

## CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

## ORDINANZA Nº 107/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto:

- VISTA la propria Ordinanza n°52/2003 in data 3 marzo 2003 con la quale, oltre alla determinazione delle aree assentibili in concessione ai fini dell'attività di molluschicoltura ed acquacoltura nel Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto (1° e 2° seno) sono state impartite disposizioni relative alla navigazione, ancoraggio e sosta nella Rada e nelle zone di mare predette del Mar Piccolo, ai fini di una maggiore tutela della sicurezza della navigazione nonché per una maggiore e più precisa salvaguardia delle esigenze di sicurezza dei siti militari che insistono nell'area portuale di Taranto e delle unità navali militari;
- VISTA la propria Ordinanza n°138/2004 in data 3 giugno 2004 relativa alla modifica dell'articolo 2 della suindicata Ordinanza n°52/2003;
- VISTI gli esiti della riunione del 14 luglio 2004, indetta dal Prefetto di Taranto con nota n°781/16.5/GAB. In data 9 luglio 2004, all'oggetto "Esame problematiche mitilicoltori specchio acqueo Mar Piccolo" a seguito della quale è emersa la volontà di prendere in considerazione le proposte dei mitilicoltori circa la revisione dei limiti delle acque del Mar Piccolo destinate all'attività mitilicola;
- VISTA l'istanza di ampliamento delle aree attualmente individuate in cui è consentito l'esercizio delle attività mitilicole, proposta dalla Lega Pesca – Ufficio di Taranto con nota in data 8 settembre 2004, a seguito della riunione suindicata;
- VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 16 novembre 2004 presso la Capitaneria di Porto di Taranto con i rappresentanti di Maridipart Taranto, della Saram di Taranto e della Corporazione Piloti del Porto di Taranto, finalizzata all'esame della proposta di revisione avanzata dalla predetta Lega Pesca;
- VISTA la propria Ordinanza n°171/2002 in data 3 agosto 2002 relativa alla destinazione degli specchi acquei ad Ovest di Punta Rondinella e del 2° Seno del Mar Piccolo, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla stessa, all'ammaraggio, decollo e prelievo d'acqua di mare da parte degli aeromobili (Canadair) impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi;
- PRESO ATTO dei pareri espressi dalla Soc. SO.R.E.M. S.r.l. di Roma e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Gestione Emergenze COAU di Roma, rispettivamente con fogli nº 40/063/O/05 in data 5 gennaio 2005 e nº DPC/EME/006018 in data 1º febbraio 2005, in ordine al proposto ampliamento dei limiti in parola relativamente al 2º Seno del Mar Piccolo di Taranto, atteso che lo stesso non costituisce "restrizione allo svolgimento delle operazioni, in sicurezza, dei prelievi d'acqua da parte dei velivoli Canadair";
- VISTO il foglio n°94249/OP in data 7 marzo 2005 con cui Maridipart Taranto ha disposto il salpamento della boa giri di bussola ubicata in Mar Piccolo 1° seno;
- RITENUTO, pertanto, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria esperita, di poter consentire il richiesto ampliamento dei limiti di cui trattasi, nonché di dover riformulare la disciplina relativa all'ammaraggio, decollo e prelievo acqua di mare da parte degli aeromobili (Canadair);
- VISTI ED APPLICATI gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima – approvato con D.P.R. nº 328 del 15 febbraio 1952;

4

### ORDINA

#### Articolo 1

L'ancoraggio e la sosta delle navi sono vietati nei seguenti specchi acquei:

 Zona di mare ampia 100 metri internamente ed esternamente alle dighe di protezione del mar Grande e alle dighe del bacino portuale a Ovest di punta Rondinella;

2. - Zona di mare ampia 200 metri intorno e lungo le seguenti installazioni ed opere militari:

 a) pontile e campo boe I.P. nonché lungo il percorso dell'oleodotto sottomarino che collega detto campo boe con la raffineria;

 b) porticciolo Scuole Sottufficiali di San Vito, così come meglio identificato, con linea rossa tratteggiata, nella allegata planimetria n. 1;

c) isole di San Pietro e di San Paolo e diga frangiflutti di collegamento, così come meglio identificate, a linea rossa, nella allegata planimetria n. 2.

Nella fascia di mare, di mt 200 circostante le predette isole, qualora manchi espressa autorizzazione dell'Autorità Militare Marittima, è altresì vietato il transito di unità di qualsiasi tipo, mezzi subacquei e mezzi idrovolanti nonché di persone a nuoto, ivi compresi subacquei e sommozzatori.

3. - Zona di mare ampia 300 metri intorno e lungo le seguenti installazioni:

 faro di S. Vito e batteria didattica del Centro Addestramento Aeronavale M.M., così come meglio identificati, a linee rosse tratteggiate, nell'allegata planimetria n°3;

 darsenetta mezzi nautici della Capitaneria di Porto, così come meglio identificata, con linea rossa tratteggiata, nell'allegata planimetria n. 4;

- boe destinate all'ormeggio delle navi militari.

E' vietato altresi l'ancoraggio in Mar Piccolo, a levante dell'allineamento per il passaggio del canale navigabile ed a ponente dello stesso fino a distanza tale che, con vento e/o corrente dai settori occidentali, la poppa della nave non venga a trovarsi a meno di 100 metri dall'allineamento.

L'ancoraggio e la sosta delle navi sono altresì vietati nelle zone di mare che interessano:

- a) i due accessi al Mar Grande (tra l'isola di San Paolo e Capo S. Vito e lungo la scogliera di punta Rondinella);
- b) l'imboccatura del porto mercantile e le rotte di accesso ai pontili;

c) - le imboccature del canale navigabile;

d) - il passaggio fra il 1° e 2° seno del Mar Piccolo, sotto il ponte Punta Penna - Pizzone.

Nelle zone suindicate è inoltre vietato alle navi e ai galleggianti in genere di transitare in modo da non intralciare le manovre delle navi in uscita o in entrata.

#### Articolo 2

Qualora manchi espressa autorizzazione dell'Autorità Militare Marittima, l'ancoraggio, la sosta e il transito di unità di qualsiasi tipo, mezzi subacquei e mezzi idrovolanti nonché di persone a nuoto, ivi compresi subacquei e sommozzatori, sono vietati nelle zone di mare di ampiezza di 400 metri site davanti alle istallazioni indicate ai sottonotati punti a), b) e c):

 a) banchina torpediniere e fino a 200 metri dopo il Ponte Punta Penna Pizzone, lato 2° seno, così come meglio identificato, con linea rossa, sulla allegata planimetria n. 5;

 b) pontile Chiapparo ed adiacente nuova base navale, così come meglio identificato, con una linea rossa tratteggiata, nella allegata planimetria n. 1. Nella zona di mare compresa tra i metri 400 e 600 è invece consentito solo il transito;

 c) zona antistante Buffoluto, così meglio identificata, con una linea rossa tratteggiata, sulla allegata planimetria n. 6.



I divieti di cui sopra sono altresì estesi alle zone di mare di ampiezza di metri 200 a sinistra, a destra ed antistante il pontile Aeronautica, ubicato nel 2° Seno del Mar Piccolo nonché nella zona di accesso alla SARAM, pure ricadente nel 2° Seno del Mar Piccolo, così come meglio identificate con linea rossa tratteggiata sulla menzionata planimetria n.6.

In allegato n. 7 si riportano le coordinate geografiche dei nuovi punti individuati sulle citate planimetrie nn. 1, 5 e 6.

#### Articolo 3

Qualora manchi espressa autorizzazione dell'Autorità Militare Marittima, è fatto divieto a unità di qualsiasi tipo, mezzi subacquei e mezzi idrovolanti, di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate in rada Mar Grande e in Mar Piccolo.

#### Articolo 4

Qualora manchi espressa autorizzazione dell'Autorità Militare Marittima, è fatto divieto alle persone a nuoto ivi compresi i pescatori subacquei e i sommozzatori, di avvicinarsi ad una distanza inferiore ai metri 400 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate in rada Mar Grande e in Mar Piccolo o ormeggiate alle banchine del porto mercantile, industriale e militare.

#### Articolo 5

Le aree del 1° e 2° seno del Mar Piccolo, evidenziate con quadrettatura in rosso nelle allegate planimetrie n.5 e n. 6, non possono in alcun caso essere occupate da qualsivoglia tipo di installazione, né possono essere oggetto di attività di pesca o di altra attività di qualunque genere.

Devono comunque essere lasciati liberi gli spazi per il transito da e per le installazioni a terra e per il libero esercizio delle concessioni assentite lungo le sponde del Mar Piccolo.

#### Articolo 6

Lo specchio acqueo del 2º Seno del Mar Piccolo compreso tra i punti 27-28-32 e 33, meglio evidenziati nell'unito stralcio planimetrico (All.6), è destinato, all'occorrenza, all'ammaraggio, decollo e prelievo d'acqua da parte degli aeromobili (Canadair) della Protezione Civile impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi, in caso di venti spiranti dai quadranti meridionali.

In caso di venti spiranti dai quadranti settentrionali, le operazioni suddette sono consentite nello specchio acqueo situato ad Ovest di Punta Rondinella e del molo polisettoriale, meglio evidenziato nell'unito stralcio planimetrico (All.8).

#### Articolo 7

Le Ordinanze n. 171/02 in data 3 aprile 2002, n. 52/2003 in data 3 marzo 2003 e n. 138/2004 in data 3 giugno 2004, richiamate in premessa ed ogni altra vigente disposizione in contrasto con la presente Ordinanza, sono abrogate.

#### Articolo 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione o dell'art.39 Legge 11 febbraio 1971, n°50 così come sostituito dall'art.1 m) della Legge 8 luglio 2003, n°172.

Taranto, lì 1 1 MAG 2005

IL COMANDANTE C.V. (CP) Tiberio FIATTELLI



## CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ORDINANZA N° 222/2009

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Taranto:

VISTA la propria ordinanza nr. 107/2005 in data 11 maggio 2005;

**LETTO** il foglio prot. nr. 034013/OP in data 28 luglio 2009 con il quale, il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, ha evidenziato la necessità di emendare l'art. 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza di cui innanzi è cenno:

**LETTO** il foglio prot. nr. 49/09 in data 24 giugno 2009 del Corpo Piloti del Porto di Taranto;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima – approvato con D.P.R. nr. 328 del 15 febbraio 1952.


## DISPONE


- che all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza di cui innanzi è cenno, sia aggiunto il seguente punto:
- "... omissis ..."
- 4. Zona di mare circolare di raggio uguale a 400 mt. centrata sulla boa denominata A5.
- che l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di cui innanzi è cenno, sia sostituito dal presente:
   "... omissis ...


Sono, altresì, vietati l'ancoraggio e la sosta lungo l'intero allineamento, in ingresso ed in uscita, per una distanza pari a 150 mt. a levante e a ponente dello stesso. ... omissis ..."


Taranto, li 31 luglio 2009


F.to IL COMANDANTE C.V. (CP) Leonardo DIBITONTO














# COORDINATE CAMPI MITILI

	Punto	Latitudine	Longitudine
MAR PICCOLO	8	φ = 40°29'.138 N	λ= 017°13'.899 E
	9	$\phi = 40^{\circ}28'.901 \text{ N}$	λ= 017°13'.801 Ε
	10	φ = 40°28'.691 N	λ= 017°14'.040 E
	11	φ = 40°29°.130 N	λ= 017°14'.178 E
	12	φ = 40°29°.351 N	λ= 017°14'.545 E
	13	$\phi = 40^{\circ}29^{\circ}.324 \text{ N}$	λ= 017°14'.578 E
	14	φ = 40°29'.724 N	λ= 017°15'.354 E
	15	φ = 40°29°.667 N	λ= 017°15'.422 E
1° SENO	16	$\phi = 40^{\circ}29^{\circ}.801 \text{ N}$	λ= 017°15'.633 E
	17	φ = 40°30'.043 N	λ= 017°15'.519 E
	18	$\phi = 40^{\circ}29^{\circ}.872 \text{ N}$	λ= 017°16'.031 E
	19	$\phi = 40^{\circ}29'.812 \text{ N}$	λ= 017°15'.753 E
	20	φ = 40°29°.631 N	λ= 017°15'.470 E
	21	φ = 40°29°.568 N	λ= 017°15'.549 E
	22	φ = 40°28'.862 N	λ= 017°15'.734 E

	23	φ = 40°28'.701 N	λ= 017°16′.193 Ε
	24	φ = 40°28'.890 N	λ= 017°16'.655 E
MAR	25	$\phi = 40^{\circ}29^{\circ}.117 \text{ N}$	λ= 017°16'.667 E
	26	$\phi = 40^{\circ}29'.642 \text{ N}$	λ= 017°16'.983 E
	27	$\phi = 40^{\circ}28'.907 \text{ N}$	λ= 017°17'.091 E
	28	$\phi = 40^{\circ}28'.907 \text{ N}$	λ= 017°18'.602 E
PICCOLO  2° SENO	29	$\phi = 40^{\circ}28'.730 \text{ N}$	λ= 017°18',650 E
	30	$\phi = 40^{\circ}28'.535 \text{ N}$	λ= 017°18'.820 E
	31	$\phi = 40^{\circ}28'.355 \text{ N}$	λ= 017°18'.582 E
	32	φ = 40°28'.632 N	λ= 017°18'.367 E
	33	$\phi = 40^{\circ}28'.632 \text{ N}$	λ= 017°17'.014 Ε
	34	$\phi = 40^{\circ}28'.234 \text{ N}$	λ= 017°17'.014 Ε
	35	$\phi = 40^{\circ}28'.234 \text{ N}$	λ= 017°17'.350 E
	36	$\phi = 40^{\circ}28'.125 \text{ N}$	λ= 017°17'.350 E
	37	$\phi = 40^{\circ}28'.203 \text{ N}$	λ= 017°16'.917 Ε
	38	$\phi = 40^{\circ}28'.632 \text{ N}$	λ= 017°16′.917 Ε
	39	$\varphi = 40^{\circ}28'.632 \text{ N}$	λ= 017°16'.720 E
	40	$\phi = 40^{\circ}28'.378 \text{ N}$	λ= 017°16'.374 Ε

MAR GRANDE	A	$\phi = 40^{\circ}25'.900 \text{ N}$	λ= 017°12′.120 E
	В	$\phi = 40^{\circ}26'.360 \text{ N}$	λ= 017°12'.990 E
	C	φ = 40°26'.893 N	λ= 017°13'.673 Ε
	D	φ = 40°26'.809 N	λ= 017°13'.935 E
	E	φ = 40°26'.090 N	λ= 017°14'.304 Ε
	F	$\varphi = 40^{\circ}26'.175 \text{ N}$	λ= 017°14'.480 E
	G1	$\varphi = 40^{\circ}26'.100 \text{ N}$	λ= 017°14'.570 E
	G2	$\phi = 40^{\circ}25'.920 \text{ N}$	λ= 017°14'.410 Ε
	H	$\varphi = 40^{\circ}25'.835 \text{ N}$	λ= 017°14'.255 E
	I	$\phi = 40^{\circ}25'.880 \text{ N}$	λ= 017°14'.150 E
	L	$\varphi = 40^{\circ}25'.630 \text{ N}$	λ= 017°13'.290 E
	M	$\varphi = 40^{\circ}25'.690 \text{ N}$	λ= 017°12′.570 E

